



UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

Comuni di Accadia – Anzano di Puglia – Bovino – Candela – Deliceto - Monteleone di Puglia -
Orsara di Puglia – Panni – Rocchetta Sant’Antonio - Sant’Agata di Puglia
(Provincia di Foggia)

Regione **Puglia**

Provincia **Foggia**

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N.9 del 26/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE IN VIDEOCONFERENZA.

L’anno duemilaventidue, il giorno **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **10.25**, regolarmente convocata presso la sala delle adunanze del Comune di Bovino e previa convocazione di rito, si è riunita la Giunta dell’Unione in sessione ordinaria. La Giunta è presieduta dal Sindaco Vincenzo NUNNO, Presidente dell’Unione, con la partecipazione dei sottoelencati assessori:

NUNNO VINCENZO	PRESIDENTE	PRESENTE
CAMPESE GIOVANNI	ASSESSORE	PRESENTE
BOVE PIETRO	ASSESSORE	ASSENTE
LECCE TOMMASO	ASSESSORE	PRESENTE
NATALE ADRIANA	ASSESSORE	PRESENTE
CIRCIELLO POMPEO	ASSESSORE	ASSENTE

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2.

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dei Comuni Dott.ssa CLAUDIONE Rosaria.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 22/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Dott. GUIDOTTI Domenico

=====

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 267/2000, recante "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;

RICHIAMATO l’articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 Aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), il quale ha stabilito che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato – allora – dal Consiglio dei

Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

PRESO ATTO che dal 01 Aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all' emergenza epidemiologica;

TENUTO CONTO che l'occasione offerta dalla citata disposizione pone le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato;

CONSIDERATO che la regolamentazione delle sedute della Giunta dell'Unione in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione dei membri della stessa al loro ruolo pubblico;

RICHIAMATO altresì l'articolo 12 del D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del quale:

“1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) .

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida”

RILEVATO pertanto che il d.lgs. 82/2005 al fine di ottenere una pubblica amministrazione sempre più efficiente ed al fine di garantire l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese promuove sempre più l'utilizzo delle tecnologie;

VISTA la Circolare n. 33/2022 del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali che, in ordine alla possibilità, in base all'attuale normativa, di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali degli enti locali, ha riportato il parere richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato in virtù del quale *“gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”*;

RITENUTO per quanto sopra opportuno disciplinare le possibilità di effettuare le sedute della giunta comunale anche tramite videoconferenza;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Generali – Economico-Finanziario espressi ai sensi degli artt. 49 bis e 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Con votazione palese unanime

DELIBERA

Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto, e per gli effetti:

- DI APPROVARE l'allegato regolamento sul funzionamento delle sedute della Giunta dell'Unione in videoconferenza;
- DI DARE ATTO che il regolamento allegato produce effetti dal momento di esecutività della presente deliberazione;
- DI DARE ATTO che copia del regolamento sarà depositato presso l'ufficio segreteria e pubblicato nell'apposita sezione del sito internet a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

Successivamente,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa CLAUDIONE Rosaria

IL PRESIDENTE
f.to NUNNO Vincenzo

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO **N. 21 del Registro**

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi del 26/04/2022

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Dott. Domenico GUIDOTTI

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addi 26/04/2022

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Rosaria CLAUDIONE